

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 1 di 33

STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

EDIZIONE N°0/21	DATA DI EMISSIONE	VISTO PRIMA EMISSIONE (Ref. Direzione Tecnica NB)	RESPONSABILE TECNICO	APPROVAZIONE DIREZIONE
	08/02/2021	ING. DE LUCA GIUSEPPINA	DT ING. ANTONIO BONATI	DIRETTORE ITC PROF. ING. ANTONIO OCCHIUZZI


REVISIONE N°	DATA DI REVISIONE	FIRMA RESPONSABILE	SEGNALAZIONE MODIFICA	DATA DECORRENZA MODIFICA	FIRMA REF. DIREZIONE TECNICA NB	APPROVAZIONE DIREZIONE
1	16/12/2021	ING. ANTONIO BONATI	<p>§ 2. Aggiunti i rif. normativi ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17025 ed EA-2/17 M:2020;</p> <p>§6.2.2.; §6.2.3; §6.3.1; aggiunta la possibilità da parte del Fabbricante di ricusare gli Ispettori di ITC;</p> <p>§ 6.2.1, §6.2.2.; §6.2.3; §6.2.4 §6.3.1e § 6.3.3 definito il ruolo del Referente degli ispettori per la convalida dei rilievi nonché delle modalità di registrazione e comunicazione dell'elaborazione dei rapporti di Vista e individuato come un'unica figura il DT per il riesame e decisione relativa alla certificazione.</p> <p>§ 6.8 "revisata la frase in merito alle comunicazioni della sospensione e revoca del certificato.</p>	10/01/2022	ING. DE LUCA GIUSEPPINA	DIRETTORE ITC PROF. ING. ANTONIO OCCHIUZZI



2	18/02/2022	ING. ANTONIO BONATI	<p>§4 inserimento della presenza in ITC di minimo due figure qualificate per ogni specifica tecnica armonizzata. Richiesta consenso a procedere con subappalto sia in fase di preventivo che ad operatore individuato in modo non definitivo Previsto invio ai Fabbricanti del Regolamento in caso di revisione §6.1 specificato caso di Rebranding. Chiarita procedura domanda e suo riesame §6.2.1 dettagliati aspetti campionamento e possibilità di invio campioni in lab. Non ITC §6.2.2 specificate le fasi di visita e conferma rilievi. Specificati tempi verifica trattamenti NC e comunicazioni esito al Fabbricante. Introdotte figure di esperti tecnici. Estensione della ricusazione a tutti i membri del gruppo di audit §6.2.3 inserito riesame della domanda, visita e conferma rilievi, tempi di chiusura delle NC §6.2.5 Specificati fasi di riesame e delibera del certificato da parte del DT (anche per valutazioni "commerciali" come mancato rispetto contrattuale) §6.5 modifica classificazione rilievi. Inserimento del piano di gestione dei rilievi da parte del fabbricante § 6.8 disciplinate modalità in casi di sospensione, riattivazione e revoca certificato §9 "nuovo" - revisioni dei certificati §11 Informativa ai Fabbricanti in caso di comunicazione a terzi di dati riservati tranne che nel caso di divieto per legge §12 specificata l'indipendenza di chi esamina il Reclamo o del Ricorso. Inserita possibilità di richiesta della Procedura interna per gestione reclami. Chiarito che ricorso può essere presentato solo a conclusione di un iter di Certificazione.</p>	18/02/22	ING. DE LUCA GIUSEPPINA	DIRETTORE ITC PROF. ING. ANTONIO OCCHIUZZI
----------	------------	---------------------------	--	----------	----------------------------	--

**ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE****PQ 20**
Rev. N. 3/22**Regolamento per richiesta di
attività di valutazione e verifica
della costanza della prestazione**Pagina
3 di 33

3	31/03/2022	ING. ANTONIO BONATI	§1, §6.1, §2.2.1, §2.2.2, §2.2.3, §6.2.5, §6.4.1, §6.5, §6.6, §6.7, §6.9, §6.10, §6.11, §8, §9, §10, §13, §14, §15.	31/03/22	ING. DE LUCA GIUSEPPINA	DIRETTORE ITC PROF. ING. ANTONIO OCCHIUZZI
----------	------------	---------------------------	---	----------	----------------------------	--

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 4 di 33

Indice

1.	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE	6
2.	RIFERIMENTI.....	6
3.	DEFINIZIONI.....	7
4.	INFORMAZIONI PRELIMINARI	7
5.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE	9
5.1.	Sistema di AVCP: 1+	9
5.2.	Sistema di AVCP: 1	10
5.3.	Sistema di AVCP: 2+	10
5.4.	Sistema di AVCP: 3.....	11
6.	ITER DI CERTIFICAZIONE	11
6.1.	Richiesta di certificazione ed esame della documentazione.....	11
6.2.	Iter di certificazione di costanza della prestazione di prodotto per Sistema AVCP 1+ e Sistema AVCP 1	13
6.3.	Iter di conformità del controllo della produzione in fabbrica per Sistema AVCP 2+.....	18
6.4.	Iter di certificazione per il Sistema 3.....	19
6.5.	Richiesta di rinnovo di contratto e/o di modifiche al contratto per nuove certificazioni.....	20
6.6.	Gestione dei rilievi.....	20
6.7.	Cambio dell'organismo notificato.....	22
6.8.	Sospensione e Revoca della Certificazione.....	23
6.9.	Revisioni dei certificati.....	26
6.10.	Rescissione dal Contratto.....	26
6.11.	Pagamento delle prestazioni.....	27
7.	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	27
8.	DIRITTI E DOVERI DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE	28
9.	OBBLIGAZIONI A CARICO DI ITC-CNR IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO.....	29
10.	DOCUMENTAZIONE.....	29
11.	ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI.....	29



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

**PQ 20
Rev. N. 3/22**

**Regolamento per richiesta di
attività di valutazione e verifica
della costanza della prestazione**

Pagina
5 di 33

12.	RISERVATEZZA	30
13.	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI DEL FABBRICANTE A ITC	30
14.	USO DEL MARCHIO ACCREDIA DA PARTE DI ITC-CNR	32
15.	USO DEL LOGO ITC CNR E DEL MARCHIO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE.....	32

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 6 di 33

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento stabilisce i principi, i criteri e le modalità per la gestione delle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP – Assessment and Verification of Constancy of Performance) da parte di ITC CNR nel ruolo di Notified Body (Organismo Notificato) in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011.

Il presente documento si applica a:

- Attività di AVCP per prodotti coperti da norma armonizzata;
- Attività di AVCP per prodotti non coperti da norma armonizzata e per i quali sia stato rilasciato al fabbricante un ETA (European Technical Assessment) da parte di un TAB (Technical Assessment Body) sulla base di un EAD (European Assessment Document) di riferimento.


Il presente Regolamento è fonte di obbligazione contrattuale nel rapporto tra ITC -CNR e il Fabbricante che ha firmato un contratto/impegnativa con ITC per l'esecuzione delle attività di AVCP. Vanno altresì considerati fonte di obbligazione contrattuale nel rapporto tra ITC-CNR e i Fabbricanti, gli altri Regolamenti e/o procedure da esso richiamate ovvero le Revisioni di questi stessi documenti che verranno mano a mano emesse da ITC.

Tramite la sottoscrizione dell'impegnativa di pagamento e/o del contratto di attività ove tale Regolamento è richiamato, il Fabbricante dichiara di accettare come di fatto tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento e nei documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso.

2. RIFERIMENTI

- REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 (CPR) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119)
- Regolamento Delegato n. 568/2014: modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione.
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;
- EA-2/17 M:2020 Document on Accreditation for Notification Purposes.

Per i riferimenti normativi non datati vale l'ultima edizione in vigore.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 7 di 33

3. DEFINIZIONI

Richiedente/Cliente: Azienda che richiede la certificazione. Il Richiedente può essere in alcuni casi indicato come "Fabbricante" ovvero colui che ai sensi del CPR ha, in particolari casi, l'obbligo di fare domanda di certificazione.

Certificazione – Espletamento delle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) con conseguente rilascio della documentazione prevista a seconda del sistema di attestazione nel quale ricade il prodotto da costruzione.

Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse (Art.2 del CPR N.305/2011).

Fabbricante : qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio (Art.2 del CPR N.305/2011).

Organismo notificato (ON): Organismo terzo indipendente dall'Organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta (Art.43 del CPR N.305/2011).

Norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva (Art.2 del CPR N.305/2011).

ETA (European Technical Assessment): valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea ((Art.2 del CPR N.305/2011).

TAB (Technical Assessment Body) – Organismo di valutazione tecnica europeo che rilascia ETA. I requisiti di un TAB sono descritti all'Allegato IV del CPR N.305/2011.

EAD (European Assessment Document): un documento adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee (Art.2 del CPR N.305/2011).

Contratto: accordo o impegno assunto dalle parti sancito dalla sottoscrizione di un documento (in alcuni casi potrebbe essere indicato come "impegnativa").


Accreditamento: attestazione da parte di un Organismo Nazionale di Accreditamento che certifica che un determinato Organismo di Valutazione della Conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10);

Attività accreditate: le certificazioni, le ispezioni, le prove e le tarature rilasciate sotto accreditamento sono attività di valutazione della conformità, finalizzate ad attestare il rispetto dei requisiti fissati dalle norme obbligatorie o volontarie riguardo a prodotti e servizi, sistemi, processi e professionisti (sito web Accredia).

4. INFORMAZIONI PRELIMINARI

L'Organismo di Certificazione ITC CNR si impegna nei confronti del richiedente la certificazione ad operare nel rispetto delle procedure applicabili, garantendo imparzialità e indipendenza durante l'iter di certificazione.

ITC si impegna ad operare con personale qualificato ed in particolare di disporre sempre di minimo due figure (un ispettore e un deliberante) per ogni specifica tecnica armonizzata per

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 8 di 33

cui opera come ON.

ITC si impegna ad avere un Direttore Tecnico (DT) che, oltre alle caratteristiche previste dal D.lgs. 106 del 2017, sia competente e qualificato su tutte le specifiche tecniche armonizzate per cui ITC opera come ON.

ITC non si assume alcun obbligo circa l'esito positivo dell'iter di certificazione e quindi in merito al rilascio ed eventuale rinnovo o mantenimento della certificazione.

ITC recepisce ogni forma di segnalazione da parte del Richiedente circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione e/o la sua imparzialità. Il Richiedente, a tal proposito, deve comunicare a ITC gli eventuali nominativi di società di consulenza che abbiano operato nell'ambito oggetto della certificazione.

ITC si impegna a comunicare ogni informazione utile al Richiedente prima dell'avvio dell'iter di certificazione, purché non configurabile come consulenza.

ITC riconosce come costituenti l'oggetto della certificazione esclusivamente gli standard richiamati nella documentazione contrattuale che viene stipulata tra il Richiedente e ITC.

Ogni altro riferimento dovrà essere oggetto di nuova documentazione contrattuale stipulata tra le parti.

ITC-CNR si impegna a comunicare al Richiedente quali parti di attività saranno eventualmente oggetto di subappalto o eseguite da una filiale e richiederne il consenso sia in fase di preventivazione che, una volta individuato l'operatore, prima di affidare definitivamente l'attività.

La comunicazione del nominativo del subappaltatore è effettuata dalla Segreteria Tecnica, trascorsi tre giorni lavorativi senza aver ricevuto obiezioni da parte del Fabbricante si intenderà accettato l'operatore individuato.

Il Richiedente si impegna ad informare ITC circa ogni cambiamento che possa influenzare la certificazione.


Il Richiedente si impegna inoltre ad uniformarsi a tutti gli obblighi contrattuali nonché a quelli previsti dal presente regolamento e dalle legislazione vigente e cogente applicabile per i prodotti oggetto della certificazione.

Il Richiedente si impegna a fornire tutte le informazioni e il supporto necessario ad ITC per espletare le attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione, tra i quali anche l'accesso ai propri locali e alle aree dove viene svolta l'attività oggetto della certificazione.

Il Richiedente si impegna a soddisfare i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche quando queste siano comunicate dall'organismo di certificazione.

Il Richiedente si impegna, quando la certificazione si applica alla produzione in corso, ad assicurare che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto (mantenimento delle prestazioni del prodotto tipo oggetto di dichiarazione del Fabbricante).

Di ogni modifica del seguente Regolamento verrà data comunicazione dalla segreteria tecnica, tramite mail con notifica di lettura, a tutti i Fabbricanti con contratti attivi allegando copia del nuovo Regolamento. Trascorsi 10 giorni lavorativi senza ricevere obiezioni da parte del Fabbricante si considera accettato il nuovo Regolamento.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 9 di 33

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

L'iter di certificazione consiste nell'insieme delle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione. Il Regolamento (EU) N. 305/2011 prevede cinque differenti sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (1+, 1, 2+, 3, 4) con gradi di coinvolgimento degli Organismi terzi differenti nella valutazione della costanza di prestazione del prodotto in base alla pertinente specifica tecnica armonizzata (norma armonizzata o EAD). Il sistema di AVCP 4 non è oggetto del presente regolamento in quanto non richiede l'intervento di un organismo terzo notificato.

5.1. Sistema di AVCP: 1+

Il fabbricante effettua:

- i. il controllo della produzione in fabbrica;
- ii. altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.

Nel caso di norma armonizzata che prevede il Sistema 1+, ITC, in qualità di Organismo Notificato di certificazione del prodotto, decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
- iv. prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

Nel caso di EAD che prevede il Sistema 1+: ITC, in qualità di Organismo Notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
- iii. prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 10 di 33

5.2. Sistema di AVCP: 1

Il fabbricante effettua:

- i. il controllo della produzione in fabbrica;
- ii. altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.

Nel caso di norma armonizzata che prevede il Sistema 1, ITC, in qualità di Organismo Notificato, decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

Nel caso di EAD che prevede il Sistema 1, ITC, in qualità di Organismo Notificato, decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.


5.3. Sistema di AVCP: 2+

Il fabbricante effettua:

- i. una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii. il controllo della produzione in fabbrica;
- iii. altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.

Sia nel caso di norma armonizzata che di EAD che prevedono il Sistema 2+, ITC, nel ruolo di Organismo Notificato, decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 11 di 33

5.4. Sistema di AVCP: 3

Il presente punto è relativo solamente a prodotti coperti da norma armonizzata. Non si richiede l'intervento di un laboratorio notificato qualora per il prodotto sia stato rilasciato un ETA sulla base di un EAD che prevede il Sistema 3.

Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica.

ITC, nel ruolo di Laboratorio Notificato, valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

ITC in qualità di laboratorio notificato, rilascia Rapporti di Prova sotto regime di notifica.

6. ITER DI CERTIFICAZIONE

6.1. Richiesta di certificazione ed esame della documentazione

La richiesta relativa alle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione deve essere presentata via mail all'indirizzo certificazione@itc.cnr.it alla Segreteria tecnica "Certificazione" per un generico prodotto da costruzione (DOCC N.25) e alla Segreteria tecnica "Cementi" cementi@itc.cnr.it per prodotti quali leganti idraulici (DOCI N.137 e DOCI N.138).

L'elenco della documentazione da allegare alla richiesta è riportata nel ~~+~~DOCC N.26 (o direttamente nel modulo della domanda nel caso dei leganti idraulici) disponibile sul sito <http://www.itc.cnr.it/home/innovazione/marcatura-ce/>.

Il richiedente deve essere un'entità legale (legal entity) e cioè un soggetto giuridico, persona fisica o persona giuridica che assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'esercizio dell'impresa ed in possesso della partita IVA.

E' soggetto giuridico anche la persona giuridica pubblica (ad esempio: REGIONE, PROVINCIA E COMUNE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI, ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI COME I.I.N.P.S., I.I.N.A.I.L., le UNIVERSITA', ecc...).


Per i Richiedenti esteri valgono le definizioni di entità legale (legal entity) applicate nei vari paesi, secondo la legislazione locale.

Non possono presentare domanda di certificazione le persone fisiche, fatta eccezione per le persona fisiche munite di partita IVA.

Nel caso il Fabbricante (Richiedente) non fosse il Fabbricante fisico ma solo di ridenominazione (Rebranding) dovrà dichiararlo esplicitamente nella domanda. La segreteria Tecnica in questi casi fornirà, entro 10 giorni lavorativi dalla domanda, una procedura specifica ITC (PP OC 04 "Rebranding") in cui sono dettagliate specifiche procedure del caso.

Il Fabbricante di ridenominazione è quel fabbricante che non produce personalmente i prodotti da costruzione rinominati ma immette sul mercato un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio.

Si noti, inoltre che, ai sensi del CPR, art.2 (1) e (2) si definisce «prodotto da costruzione»,

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 12 di 33

qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse e «kit»), un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

Il Rebranding non sussiste quando componenti del kit immesso dal Fabbricante sono prodotti da fabbricanti fisici diversi; in tal caso si configura quale Fabbricante "normale" e i singoli componenti trattati come materiale in ingresso del suo processo produttivo.

La segreteria tecnica di competenza esamina la documentazione inviata dal Richiedente a corredo della domanda. In caso di documentazione carente o mancante interloquisce con il Richiedente per richiederne integrazione. La segreteria tecnica di competenza emetterà quindi l'offerta economica in funzione dell'attività richiesta.

La segreteria Tecnica ITC invia al Richiedente regolare offerta scritta, contenente e/o richiamante tutte le condizioni contrattuali ed economiche, nonché le clausole di accettazione del presente Regolamento. Salvo casi di richiesta di integrazione documentale da parte della segreteria Tecnica, dopo 30 giorni dalla domanda del Richiedente la Segreteria invia la proposta economica o rifiuto della domanda. Le integrazioni richieste devono essere fornite dal Fabbricante entro 2 mesi, pena la decadenza della domanda stessa.

Il Richiedente dovrà quindi inviare ad ITC la proposta economica timbrata e firmata per accettazione entro 90 giorni solari.

Variazioni successive al contratto dovranno essere redatte in forma scritta e accettate dal Richiedente, il quale è tenuto a rispettare le condizioni contrattuali riportate nell'offerta nonché tutte le condizioni del presente Regolamento.

Le attività di verifica nel merito dei documenti presentati dal Richiedente sotto la responsabilità del referente degli Ispettori e/o dal Referente delle attività avverrà solo a seguito del pagamento della quota di acconto se previsto da contratto; il Richiedente dovrà inviare ad ITC i documenti integrativi che si rendessero necessari a seguito dell'analisi documentale. Rimarrà facoltà di ITC-CNR valutare se effettuare l'esame documentale di certificazione presso la sede del Fabbricante (ad eccezione del caso in cui il Fabbricante stia richiedendo l'espletamento delle attività di AVCP per il sistema "3" senza avvalersi dell'art.46). Le richieste di integrazione saranno inviate tramite mail al Fabbricante entro 30 giorni lavorativi dalla data di accertamento del pagamento da parte del CNR.

La richiesta di integrazione documentale è effettuata solo una volta, in caso di integrazioni ritenute insoddisfacenti, il Referente degli Ispettori e/o il Referente delle attività propone la chiusura della pratica o nel caso di AVCP 1+, 1 o 2+ si riserva di effettuare ulteriori rilievi durante la verifica in campo.

Trascorso il termine di 3 mesi dalla richiesta di integrazione, senza che il Fabbricante abbia provveduto in tal senso, oppure a seguito dei due riesami documentali ritenuti insoddisfacenti, la domanda di certificazione decade e la quota di acconto non verrà restituita al Fabbricante. In caso di decadimento della domanda, il Fabbricante dovrà presentare una nuova domanda con tutti gli oneri, anche economici correlati.

Superato l'esame documentale, ITC predispone la pianificazione delle successive attività di certificazione (ispezioni, campionamento, prove).

Se dai controlli effettuati sulla domanda emerge che il Fabbricante fornisce informazioni false, ITC-CNR procederà a rigettare la domanda e si riserva di non offrire altri servizi al Fabbricante.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 13 di 33

L'esame documentale, inoltre, potrebbe essere oggetto di audit interni da parte della Direzione Tecnica nel corso dell'intera durata del contratto ovvero anche a seguito del rilascio del certificato/i pertanto ITC si riserva di richiedere integrazioni al Fabbricante nell'arco dell'intera durata del contratto.

6.2. Iter di certificazione di costanza della prestazione di prodotto per Sistema AVCP 1+ e Sistema AVCP 1

6.2.1. Campionamento del prodotto e prove eseguite nei lab ITC o lab esterni (valutazione)

Ai sensi dell'Allegato V del CPR così come modificato dal Regolamento Delegato n. 568/2014, l'Organismo di certificazione effettua, sotto la propria responsabilità, il campionamento del prodotto, con le modalità di seguito elencate.


- Nel caso di Sistema AVCP 1+ previsto da una norma armonizzata: il campionamento del prodotto viene effettuato, da parte di un Campionatore ITC che si reca presso il Fabbricante o tramite collegamento da remoto, sia prima di sottoporlo a prova iniziale presso il laboratorio, sia in relazione alle prove di controllo dei campioni prima dell'immissione del prodotto sul mercato. Al termine del campionamento, l'ispettore compila un verbale che viene firmato sia dall'ispettore di ITC-CNR sia dal Rappresentante del Fabbricante.

Il campione può essere consegnato direttamente dall'ispettore al laboratorio o spedito dal Fabbricante che dovrà seguire specifica procedura di confezionamento.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare il campionamento, l'ispettore riporta nel verbale la dicitura "mancato campionamento" e la motivazione. Nel caso di due mancati campionamenti consecutivi il certificato non viene rilasciato se si tratta del prelievo per la determinazione del prodotto-tipo; nel caso di campionamento in fase di sorveglianza il certificato, se le condizioni per il prelievo non sono ripristinabili in tempi brevi (6 mesi), è invece sospeso o ritirato.

La pianificazione dei campionamenti da effettuare, in relazione alla localizzazione dello stabilimento e degli impegni già assunti dell'Organismo Notificato, laddove possibile viene gestita insieme alla programmazione delle visite ispettive iniziali e di sorveglianza. La comunicazione del piano di campionamento, salvo casi previsti dalla specifica armonizzata, è effettuata dal Referente degli Ispettori al Fabbricante entro 30 giorni lavorativi dalla data di pagamento della quota di acconto o dalla data di conferma da parte di ITC della completezza della documentazione inviata dallo stesso Fabbricante. In ogni caso, la comunicazione è inviata almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista del campionamento;

- Nel caso di Sistema AVCP 1+ previsto da EAD: il campionamento del prodotto viene effettuato per le prove di controllo di campioni presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante a partire dal secondo ciclo di controllo (sulla base della frequenza stabilita dalla specifica tecnica armonizzata). L'Organismo di certificazione per i prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea assume quale valutazione del prodotto tipo quello riportato nell' ETA pertanto non esegue il campionamento per le prove di tipo prima del rilascio della Certificazione. La comunicazione del piano di prelievo campioni è effettuata dal Referente degli Ispettori secondo il programma di visite previsto da ITC;

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 14 di 33

la comunicazione perverrà al Fabbricante almeno 7 giorni lavorativi prima della data di prelievo;

- Nel caso di Sistema AVCP 1 previsto da una norma armonizzata: il campionamento del prodotto viene effettuato prima di sottoporlo a prova di tipo presso il laboratorio (prima dell'emissione del certificato). Le modalità e i tempi di campionamento sono le medesime previste per il prelievo del campione per la determinazione del prodotto tipo in applicazione del AVCP 1+ .

Il campionamento potrebbe essere eseguito dagli ispettori prelevando un prodotto direttamente dalla linea di produzione o dal deposito, previa comunicazione al Fabbricante. Il prelievo dalla linea di produzione è eseguito solo dalle linee in cui il prodotto presenta già le caratteristiche del prodotto finito ovvero rappresentativo del prodotto che verrà immesso sul mercato.

Il prelievo del campione in Deposito potrà essere effettuato quando la quantità di prodotto stoccata è tale da consentire un campionamento "random". Il prodotto prelevato dal deposito deve essere sempre rintracciabile ovvero deve essere possibile individuare la linea di produzione e la data di produzione.

Nel caso di certificazione dei leganti idraulici, il Fabbricante è avvisato solo per il primo prelievo, poi i campionamenti successivi sono effettuati senza preavviso così come previsto dalle norme armonizzate di riferimento.

A seguito del campionamento, il prodotto viene consegnato al laboratorio competente di ITC-CNR, o ad altro laboratorio individuato da ITC in caso di subappalto.

Per i laboratori di prova di ITC-CNR che operano nell'ambito dei Sistemi AVCP 1+ e 1 per le prove iniziali e di controllo, i Responsabili di laboratorio o i Referenti delle attività procedono alla valutazione delle eventuali non conformità qualora la specifica tecnica individua delle soglie minime in corrispondenza delle prestazioni che si stanno valutando o qualora l'FPC del Fabbricante ha stabilito delle soglie minime.

A seguito delle attività di Prova e Calcolo da parte dei laboratori, il Referente delle attività di Prova o il Responsabile di Laboratorio valuta la conformità dei risultati ottenuti. A seguito della valutazione decide se disporre per eventuali ripetizioni di prova oppure predisporre e inviare direttamente alla Segreteria Tecnica il Documento Riassuntivo di Valutazione riguardante le attività di prova. In ogni caso, il Documento Riassuntivo di Valutazione è inviato entro 20 giorni lavorativi dalla data del rapporto di prova.

I rapporti di prova possono essere inviati al Fabbricante come allegati con altre comunicazioni (tipicamente risultati di prova di tipo sono inviati con la comunicazione di esito della delibera in merito al certificato e con l'eventuale certificato stesso) o come specifica trasmissione (tipicamente nel caso di risultati di prova di sorveglianza per la verifica della costanza di prestazione del prodotto).

Il Laboratorio, ove non esistano prescrizioni normative in merito, conserva i campioni e gli eventuali contro campioni fino all'emissione del rapporto di prova.

6.2.2. Visita ispettiva iniziale in stabilimento (valutazione)

Il Referente degli Ispettori concorda con il Fabbricante per le vie brevi la data per l'effettuazione della visita entro 30 giorni dalla data di accertamento del pagamento della quota di acconto o dalla data di conferma da parte di ITC della completezza della documentazione inviata dallo stesso Fabbricante. Il servizio protocollo ITC invia

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 15 di 33

successivamente la comunicazione di data della visita ispettiva iniziale in stabilimento per mezzo protocollo.

Prima della data prevista per la visita, il referente degli Ispettori trasmette al Fabbricante tramite il servizio protocollo, minimo 7 giorni prima della data di visita programmata, il piano di audit per informare dei tempi previsti indicando il nome/i nomi degli Ispettori, ed eventuali esperti tecnici, che condurranno la visita.

Il Fabbricante può ruscare l'Ispettore/ gli Ispettori/gli esperti tecnici (o chiedere che vengano sostituiti) entro 3 giorni dal ricevimento del piano di audit, per i seguenti motivi:

- conflitto di interessi, da comunicare al Direttore Tecnico che ne verificherà la consistenza sulla base delle dichiarazioni fornite dall'Ispettore; se le ragioni addotte vengono ritenute valide la questione sarà oggetto di audit interno con l'Ispettore;
- comportamento deontologicamente scorretto (da dimostrare a ITC con prove oggettive relative al loro comportamento in campo e solo dopo che il Fabbricante abbia espresso riserve sull'operato dell'Ispettore; tali riserve vengono valutate dal Direttore Tecnico).

Gli Ispettori dipendenti di ITC non possono essere ruscati dal Fabbricante interessato se non per gravi motivi di incompatibilità che devono essere esplicitati direttamente al Direttore Tecnico ITC.

Oltre agli Esperti Tecnici, durante la visita potrebbero esserci anche ispettori di Accredia o Osservatori di ITC. Entrambe le figure non intervengono nel corso dell'audit ma svolgono un'attività di verifica delle competenze degli Ispettori e del comportamento degli stessi.

Il piano di audit si intende accettato se non pervengono ad ITC obiezioni entro 3 giorni dal ricevimento del piano stesso.

La visita ispettiva, di norma, viene effettuata da un solo ispettore e svolta secondo i tempi indicati nel Piano di audit.

Nel caso di Fabbricanti con siti-multipli (sede legale, impianti produttivi, magazzini ecc. dislocati in diverse località), la visita ispettiva iniziale viene articolata in una o due giornate in base al numero degli ispettori e al numero di siti di produzione da visitare. A differenza della prima visita ispettiva, quelle di sorveglianza potrebbero non interessare tutti gli stabilimenti.

Per la conduzione dell'audit potrebbe essere prevista anche la presenza di esperti tecnici incaricati da ITC.


Potranno partecipare, senza aggravio di spese per il Fabbricante, in qualità di osservatori ispettori Accredia o personale ITC per la verifica dell'operato degli ispettori impegnati nell'audit o ancora ispettori ITC in formazione.

L'ispettore prima di iniziare la verifica deve condurre una riunione iniziale durante la quale vengono chiaramente definiti al Fabbricante lo scopo della verifica, le modalità con le quali verrà svolta e viene confermato il piano di audit.

L'ispettore conduce la visita con l'ausilio di specifiche check-list che, al termine della visita, illustra al rappresentante del Fabbricante e ne rilascia una copia controfirmata dalle parti, con gli eventuali rilievi emersi: commenti, osservazioni e/o non conformità riscontrate. Tale documento in alcuni casi potrebbe anche essere indicato come verbale di visita (cfr. Paragrafo 6.5 del presente documento).

Alla chiusura della visita l'ispettore consegna anche il modulo per il piano di gestione dei rilievi che il fabbricante dovrà utilizzare dopo aver ricevuto l'eventuale lettera di conferma rilievi.

A seguito della visita ispettiva, il Referente degli Ispettori verifica i verbali di visita e invia al fabbricante la lettera di conferma rilievi (in caso di mancata comunicazione entro 30 giorni

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 16 di 33

lavorativi si ritengono confermati i rilievi emessi dall'ispettore durante la visita). Alla ricezione del Piano di gestione dei rilievi da parte del Fabbricante (che deve pervenire entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione conferma rilievi o 45 giorni lavorativi dalla data del verbale di visita), il Referente degli Ispettori valuta e accetta il piano stesso (eventuali richieste di modifica ed integrazioni saranno formulate entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del piano di gestione rilievi, diversamente si intende tacitamente accettato). La richiesta di modifica del Piano di gestione è effettuata una sola volta, in caso di revisioni ritenute insoddisfacenti il Referente degli Ispettori invierà il Documento Riassuntivo di Valutazione al DT con proposta di chiusura della pratica.

Il referente degli Ispettori, accettato il piano di trattamento dei rilievi, attende il trattamento delle Non Conformità (NC) da parte del Fabbricante che deve avvenire entro un tempo massimo di 2 mesi (solo i casi particolari e motivati possono essere concessi tempi superiori per la chiusura delle N.C.). Valutato il trattamento delle NC, pervenuto dal Fabbricante, il Referente degli Ispettori chiude le eventuali N.C. e comunica l'esito via mail entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del trattamento: in assenza di comunicazione dopo 15 giorni lavorativi si intenderà tacitamente accettato da ITC. Il referente degli ispettori registra l'attività di verifica del trattamento delle NC su apposito modulo ed invia la Documentazione Riassuntiva di Valutazione alla Segreteria Tecnica ITC per proseguire con le fasi di certificazione.

Nelle attività di audit all'estero, l'ispettore di ITC potrebbe essere accompagnato da un traduttore o da un Esperto Tecnico del settore locale. In ogni caso, tali figure si impegnano alla riservatezza e garantiscono l'assenza di conflitti di interessi con il Fabbricante presso cui ITC svolge attività di AVCP.

ITC non fornisce ai Fabbricanti i curricula dei propri Ispettori ed Esperti Tecnici.


6.2.3. Visita ispettiva di sorveglianza in stabilimento (valutazione)

La visita di sorveglianza ha lo scopo di attuare la valutazione e la verifica continua del controllo della produzione in fabbrica, condizione necessaria per il mantenimento in validità dei Certificati di costanza della prestazione del prodotto, in conformità all'Allegato V del CPR, così come modificato dal Regolamento Delegato n. 568/2014.

I contratti stipulati tra ITC-CNR e il Fabbricante in merito all'espletamento delle attività di AVCP previste dalla specifica tecnica armonizzata sono articolati su più annualità, pertanto ITC esegue le visite di sorveglianza con la frequenza indicata nella specifica tecnica armonizzata (in genere annuale). Qualora la frequenza non fosse indicata nelle specifiche tecniche armonizzate, ITC effettuerà le visite di sorveglianza con cadenza annuale.

Nel caso in cui, per uno specifico Fabbricante, ITC- CNR ravvisasse la necessità di deviare dalla frequenza indicata, generalmente incrementandola, rispetto a quanto previsto dalle specifiche armonizzate, dovrà registrarne le motivazioni che possono essere:

- stabilità del controllo della produzione in fabbrica esercitato dal Fabbricante, ad esempio sulla base delle non conformità identificate;
- dimensioni dell'azienda tali da non garantire l'efficacia della sorveglianza se applicata con frequenza indicata dalla specifica armonizzata di riferimento;
- processo di produzione con tecnologia molto complessa.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 17 di 33

Qualora il Fabbricante nel periodo intercorso dall'ultima visita non ha comunicato e documentato i cambiamenti occorsi al "controllo della produzione in fabbrica" (FPC), ITC non richiede documentazione tecnica prima della visita.

Nel caso di stabilimenti multi-sito, le visite ispettive potranno riguardare anche solo una parte degli stabilimenti, la scelta dello stabilimento da visitare è a discrezione di ITC; tuttavia ITC si riserva di visitare tutti gli stabilimenti nell'arco della durata del contratto. Gli indirizzi degli stabilimenti coinvolti nella visita ispettiva saranno indicati nella comunicazione di visita inviati da parte del Referente degli Ispettori tramite il servizio protocollo almeno 7 giorni lavorativi prima della data di visita.

Le visite di sorveglianza sono condotte con le medesime modalità e tempi delle visite iniziali (dalla comunicazione del piano di visita alla stesura del Documento Riassuntivo di valutazione da parte del Referente degli ispettori).

L'attività di sorveglianza è subordinata al versamento degli importi annuali così come indicati nei contratti stipulati tra ITC e il Fabbricante.

La visita di sorveglianza può essere effettuata a discrezione di ITC anche da remoto; in questi casi il Referente degli ispettori invia con il piano di audit la PP OC 05 "Audit e Campionamento da remoto" a meno che non sia già stata inviata in precedenza.

6.2.4. Visita di sorveglianza straordinaria (valutazione)


Se il Referente degli Ispettori non dovesse ritenere sufficientemente chiare le azioni correttive adottate, può decidere di effettuare una visita straordinaria prima di procedere, eventualmente, alla stesura del Documento riassuntivo di valutazione per il Direttore Tecnico.

Inoltre, sono previsti audit di sorveglianza straordinaria nei seguenti casi:

- per verificare l'efficacia delle misure correttive intraprese dal produttore a seguito delle non conformità individuate dall'ispettore;
- a seguito della documentazione trasmessa dal produttore circa cambiamenti significativi come, ad esempio:
 - prodotti e/o prestazioni dichiarate;
 - personale responsabile;
 - materie prime, costituenti, e componenti;
 - attrezzature di produzione;
 - attrezzature utilizzate per la verifica della costanza della prestazione;
 - sulla base di informazioni che denunciano la difformità del prodotto rispetto alla dichiarazione di prestazione;
 - reclami da parte dei clienti del produttore o di altri cittadini;
 - informazioni da un'autorità di vigilanza del mercato.

Il referente degli ispettori di ITC-CNR informa il Fabbricante delle motivazioni per cui ritiene di procedere ad una visita straordinaria. Nel contempo chiede alla segreteria tecnica competente di quantificare il costo della visita straordinaria che verrà addebitata a conguaglio in caso di contratto per leganti idraulici o sottoposto al fabbricante in forma di impegnativa nel caso di altri prodotti da costruzione.

Le visite straordinarie sono condotte con le medesime modalità e tempi delle visite iniziali (dalla comunicazione del piano di visita alla stesura del Documento Riassuntivo di valutazione da parte del Referente degli ispettori).

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 18 di 33

6.2.5. Rilascio e Mantenimento in validità della certificazione (riesame e delibera)

Al termine delle fasi di valutazione condotte dal Laboratorio e/o dal Referente degli Ispettori, il Direttore Tecnico riceve dalla segreteria tecnica tutti i Documenti Riassuntivi di Valutazione (tecnici ed eventualmente amministrativi) nonché qualsiasi altra informazione pertinente alla certificazione.

Il Direttore Tecnico effettua il riesame e delibera in merito al certificato entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dei Documenti di Valutazione.

La delibera, ed eventuale il/i certificato/i firmato/i dal DT, è trasmessa alla segreteria tecnica di competenza che predispone la comunicazione di esito della Delibera (concessione, sospensione o ritiro), con eventuali allegati (rapporti di prova e/o certificato/i), al Fabbricante. La comunicazione avviene tramite protocollo dall'Unità di coordinamento e programmazione e sviluppo delle attività gestionali (nel proseguo U.O.) La documentazione inviata al Fabbricante e la delibera del Direttore Tecnico, nonché il numero di protocollo di invio, sono archiviati nel fascicolo tecnico del Fabbricante da parte della Segreteria Tecnica di riferimento.

Nel caso di ETA, le prove per la valutazione del prodotto-tipo non sono eseguite dall'Organismo Notificato che assume quale prodotto-tipo l'insieme delle caratteristiche riportate nell'ETA, pertanto il Direttore Tecnico decide il rilascio del certificato sulla base delle risultanze delle verifiche degli ispettori.

Nel caso di primo rilascio di certificato in cui sussistano dei crediti insoluti nei confronti di ITC CNR, questo si riserva di non inviare la documentazione al Richiedente sino al momento della regolarizzazione delle posizioni aperte.


Nel caso di mantenimento in cui si verificassero insoluti o di inadempimenti contrattuali da parte del Fabbricante, la Segreteria Tecnica predispone un Documento Riassuntivo di Valutazione che sottopone al Direttore Tecnico entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della UO di coordinamento o Unità di Supporto amministrativo di ITC.

Il DT, effettuato il riesame, delibera in merito disponendo la sospensione del certificato per un 1 anno. La sospensione potrebbe essere interrotta a seguito di rimozione della causa che l'ha generata su richiesta del Fabbricante. Nel caso di ripetizione ovvero più di 2 sospensioni per stessa causa debitoria negli ultimi 2 anni, il DT dispone per il ritiro del certificato.

6.3. Iter di conformità del controllo della produzione in fabbrica per Sistema AVCP 2+

6.3.1. Visita ispettiva iniziale in stabilimento

Per la visita ispettiva iniziale in campo per il sistema 2+ si applicano le stesse regole previste per il sistema 1+ e 1 (cfr. § 6.2.2 precedente).

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 19 di 33

6.3.2. Visita ispettiva di sorveglianza in stabilimento

Per la visita ispettiva di sorveglianza in campo per il sistema 2+ si applicano le stesse regole previste per il sistema 1+ e 1 (cfr. § 6.2.3 precedente).

6.3.3. Rilascio e Mantenimento in validità della certificazione

Per le modalità di rilascio e mantenimento della certificazione in sistema 2+ si applicano le stesse regole previste per il sistema 1+ e 1 (cfr. § 6.2.5 precedente) ad eccezione che l'unico Documento riassuntivo di valutazione di natura tecnica è quello, formulato dal referente degli ispettori che è inviato dallo stesso direttamente al DT mettendo in copia la segreteria Tecnica di competenza.

6.4. Iter di certificazione per il Sistema 3

6.4.1. Rilascio del Rapporto di Prova sotto regime di notifica

I Rapporti di Prova sotto notifica vengono rilasciati da ITC CNR organismo notificato "Laboratorio" a seguito dell'esecuzione, su richiesta del Richiedente, di test sperimentali e/o valutazioni previsti dalla norma armonizzata di riferimento.

Valutata la completezza della documentazione inviata dal Fabbricante e saldata la quota di acconto prevista nel contratto stipulato tra ITC e il Fabbricante, il Referente dell'Attività procede con l'organizzazione del ricevimento dei campioni in ITC contattando il Fabbricante entro 30 giorni dalla data di acconto.

I tempi necessari per l'esecuzione della prova e la redazione dei Rapporti di Prova sono indicati nel preventivo di spesa.

Il Fabbricante che firma il preventivo e l'impegnativa di pagamento, inoltre, accetta le regole decisionali previste nella **PQ 21 Regola decisionale** (richiamata altresì nell'impegnativa di pagamento), salvo casi in cui il Fabbricante richieda esplicitamente in fase contrattuale una regola diversa. In tal caso, ITC discute con il Fabbricante i livelli di rischio per quanto riguarda la probabilità di falsa accettazione e falsi rifiuti associati alle regole decisionali disponibili.

Le prove sono eseguite secondo metodi ufficiali ovvero riportati o richiamati in documenti normativi cogenti quali le specifiche tecniche armonizzate.

Concluse le attività di prove, il referente delle Attività e eventualmente gli operatori provvedono alla stesura e alla firma del documento. Il Direttore Tecnico di ITC riesamina e approva il RP controfirmandolo.

L'invio del Rapporto di prova al Fabbricante, nonché l'archiviazione della documentazione nel Fascicolo Tecnico del Fabbricante è a cura della segreteria tecnica di competenza. La stessa, una volta verificato il perfezionamento della pratica chiede al servizio protocollo di procedere con l'invio della documentazione.

Il Rapporto di Prova rilasciato sotto regime di notifica non ha scadenza e non sono previste attività di sorveglianza e rinnovo dello stesso.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 20 di 33

Il Rapporto di Prova rilasciato sotto regime di notifica è rilasciato sotto accreditamento e non è possibile concordare con il Fabbricante l'esecuzione di prove non accreditate quando queste sono finalizzate alla marcatura CE del prodotto.

Non è possibile una revisione per modifica e/o integrazione di un Rapporto di Prova rilasciato sotto regime di notifica. Nel caso sia necessario effettuare nuovi test sul prodotto, verrà rilasciata un nuovo Rapporto di Prova sotto regime di notifica.

Per quanto concerne la necessità di intervenire con correzioni al Rapporto di Prova sotto notifica si procede attraverso l'emissione di un ulteriore documento o trasferimento di dati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

6.5. Richiesta di rinnovo di contratto e/o di modifiche al contratto per nuove certificazioni

Al termine del contratto con il Fabbricante per il mantenimento del certificato questo deve inviare alla Segreteria tecnica di competenza domanda di rinnovo (DOCC n.69) il cui format è messo a disposizione sul sito di ITC. Procedendo in maniera analoga all'emissione, la segreteria tecnica "Certificazione" e la segreteria tecnica "cementi" di ITC, riesamina la domanda e predispose una nuova proposta/contratto entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda (salvo interruzione dei termini per richieste integrazioni). Le segreterie archiviano la richiesta di mantenimento e l'eventuale documentazione integrativa in formato digitale nel fascicolo tecnico del Fabbricante, danno comunicazione al referente degli ispettori per organizzare la visita di mantenimento in stabilimento e comunicano ai Responsabili dei Laboratori interessati l'eventuale inizio della nuova attività (solo in caso di sistema 1+).

Nel caso in cui, il Fabbricante desiderasse modificare il contratto in essere con ITC per chiedere la certificazione di un nuovo prodotto, questo deve compilare la domanda di richiesta relativa alle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione e inviarla via mail alla Segreteria tecnica "Certificazione" per un generico prodotto da costruzione (DOCC N.25) e alla Segreteria tecnica "Cementi" cementi@itc.cnr.it per prodotti quali leganti idraulici (DOCI N.137 e DOCI N.138).


L'elenco della documentazione da allegare alla richiesta è riportata nel DOCC N.26 (o direttamente nel modulo della domanda nel caso dei leganti idraulici) disponibile sul sito <http://www.itc.cnr.it/home/innovazione/marcatura-ce/>.

La segreteria tecnica di competenza valuterà se modificare il contratto in essere o redigere un nuovo contratto a seconda delle attività di AVCP da svolgere per questo nuovo prodotto.

Nel caso dei leganti idraulici, la richiesta di nuove certificazioni è un'opzione già prevista nel contratto in essere con il Fabbricante e i costi della nuova certificazione sono addebitati allo stesso tramite conguaglio annuale.

6.6. Gestione dei rilievi

I rilievi sono classificati secondo tre livelli di gravità:

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 21 di 33

Non conformità (NC): rilievo che segnala la presenza di una deviazione/mancanza che:

- a) mette a rischio la costanza di prestazione del prodotto;
- b) compromette la capacità del sistema di gestione (FPC) del Fabbricante di mantenere il livello qualitativo stabilito delle prestazioni di valutazione della costanza di prestazione del prodotto e/o;
- c) minaccia la credibilità della procedura di marcatura CE dei prodotti da costruzione o dell'integrità/onestà di ITC-CNR e/o;
- d) evidenzia il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili inerenti la marcatura CE dei prodotti da Costruzione e/o;
- e) può derivare dal reiterato mancato efficace superamento di un rilievo precedentemente formalizzato al Fabbricante.

La NC può dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o ritiro (cfr. §6.8).

Osservazione: rilievo causato da una parziale attuazione di un requisito, che non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente la costanza di prestazione del prodotto.

Una osservazione non chiusa, alla verifica periodica successiva, può essere ri-classificata come Non Conformità.

Commento: rilievo sollevato nei confronti del Fabbricante non conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento dei documenti e/o delle modalità operative del Fabbricante.

I rilievi sono generalmente formulati dagli Ispettori nella check-list e confermati dal Referente degli Ispettori ITC nella lettera di conferma dei rilievi, attraverso una chiara identificazione del rilievo e deve riportare l'indicazione dell'evidenza su cui si basa il rilievo stesso e il riferimento al requisito specifico che è stato violato.

I rilievi possono inoltre avere origine da una verifica documentale oppure da un riesame del Direttore Tecnico ITC. In entrambi i casi sarà il Referente degli ispettori a formalizzare e comunicare i rilievi al Fabbricante.

Il Fabbricante è chiamato a considerare e trattare i rilievi in funzione della loro gravità:

- Non Conformità: devono essere gestite dal Fabbricante. Il tempo di trattamento è stabilito dall'ispettore o dal Referente degli ispettori nel caso la NC pregiudichi in modo significativo la costanza di prestazione oppure stabilito dal Fabbricante attraverso il piano di gestione dei rilievi. In questo secondo caso il tempo per il trattamento non deve essere superiore a 2 mesi (solo i casi particolari e motivati possono essere accettati tempi superiori). Entro la data di fine trattamento, prefissata dal Fabbricante o dall'ispettore/Referente degli ispettori, Il Fabbricante deve inviare al Referente degli ispettori l'evidenza del trattamento di quanto il Fabbricante aveva stabilito nel piano di gestione e poi effettivamente eseguito. Il referente degli ispettori verificherà il trattamento delle NC prima di chiudere la propria valutazione e proseguire con l'iter di certificazione (riesame e delibera del DT).
- Osservazioni: devono essere gestite dal Fabbricante, il quale dovrà definire e attuare un trattamento secondo quanto presenterà nel piano trattamento dei rilievi. Il tempo

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 22 di 33

di trattazione non deve essere superiore a 3 mesi (solo i casi particolari e motivati possono essere accettati tempi superiori). Il trattamento dell'Osservazione verrà valutata dall'ispettore di ITC in occasione della successiva visita ispettiva di rinnovo/sorveglianza tranne che per quelle osservazioni per cui l'ispettore (nella check-list) o il referente degli ispettori, disponga vengano inviate da parte del Fabbricante le evidenze di trattamento nei termini prefissati nel piano di gestione del trattamento dei rilievi dallo stesso Fabbricante. Le osservazioni se non trattate possono trasformarsi in Non Conformità.

- Commento: questo tipo di rilievo può essere gestito con l'apertura di una azione di miglioramento, o può essere non recepito; in questo secondo caso le ragioni devono essere registrate.

Sia in caso di N.C che di Osservazioni o Commenti il Fabbricante è tenuto a far pervenire il piano di gestione dei rilievi entro 15 giorni dalla lettera di conferma rilievi del Referente degli Ispettori o, qualora ci sia il silenzio assenso da parte del Referente degli ispettori, 45 giorni dalla data del verbale di visita.

Il Referente degli Ispettori valuta il piano di gestione dei rilievi e, qualora lo accetti invia comunicazione per mezzo mail al Fabbricante, diversamente trascorsi 15 giorni vale la regola di silenzio assenso. Il Referente degli ispettori può avanzare eventuali richieste di modifica ed integrazioni del piano al Fabbricante entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del piano di gestione rilievi in ITC, diversamente si intende tacitamente accettato. La richiesta di modifica del Piano di gestione è effettuata una sola volta, in caso di revisioni ritenute insoddisfacenti il Referente degli Ispettori invierà al DT un documento riassuntivo di valutazione con la proposta di chiusura della pratica.

6.7. Cambio dell'organismo notificato

Nel caso di attività di AVCP 1+,1 e 2+, qualora il Fabbricante desideri cambiare Organismo Notificato, durante il periodo di validità oppure alla scadenza del contratto in essere, ITC-CNR faciliterà il passaggio assicurando piena collaborazione per il trasferimento di informazioni verso il nuovo Organismo Notificato incaricato dal Fabbricante.

In tal caso il Fabbricante deve far pervenire una richiesta alla segreteria tecnica di competenza almeno 180 giorni prima dell'interruzione delle attività. Nella richiesta il Fabbricante deve indicare il nominativo dell'altro Organismo Notificato affinché ITC possa procedere con le attività di trasferimento.

La segreteria tecnica darà comunicazione di avvio delle attività di trasferimento entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Fabbricante. Inoltre nella stessa comunicazione verrà indicata la data di ritiro del certificato.

In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato di ITC, è compito dello Stato Membro adottare le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. In tali casi, ITC è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del Fabbricante.

Quando ITC si configura come Organismo di Certificazione ricevente chiederà al Fabbricante di compilare domanda per una nuova certificazione, di inoltrare ad ITC la copia del certificato in essere e le copie dei Rapporti emessi dall'Organismo emittente relativi alla visita ispettiva iniziale e all'ultima visita ispettiva di sorveglianza effettuata,

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 23 di 33

unitamente alle informazioni circa lo stato delle non conformità ancora aperte, delle relative correzioni ed azioni attuate o programmate, dei reclami ricevuti, del programma di visite ispettive dell'Organismo emittente. ITC-CNR effettuerà un riesame della documentazione ricevuta e, se questa risulta soddisfacente, procederà con le stesse modalità del processo di certificazione.

Nel caso in cui ITC-CNR in qualità di Organismo ricevente non confermi, in fase di riesame la validità della certificazione e non ritenga soddisfacente l'esito della propria istruttoria non procede con l'emissione di un nuovo certificato.

Nel caso in cui ITC accetti di erogare i servizi di AVCP per il Fabbricante che chiede il trasferimento, ITC procederà con le stesse modalità e tempi per l'apertura di una pratica a favore di un nuovo Fabbricante.

6.8. Sospensione e Revoca della Certificazione

La sospensione della certificazione è l'annullamento temporaneo della certificazione dovuto a (elenco non esaustivo):


- richiesta del Fabbricante per sospensione temporanea della produzione o della commercializzazione;
- attesa di soluzione di non conformità gravi in particolare quando si accerta che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo;
- presenza di rilievi numerosi e/o rilevanti emersi nelle visite di valutazione;
- per modifiche non sostanziali al controllo della produzione in fabbrica tali da poter essere risolte in un tempo assegnato;
- per inadempienze contrattuali temporanee;
- per mancato campionamento protratto.

La sospensione è comunicata al Fabbricante, alle Autorità Notificanti e agli altri Organismi Notificati nel rispetto dell'art. 53 del CPR 305/11 e della sua attuazione D.lgs. 106/2017.

La sospensione dei certificati è riportata nel Registro pubblico di ITC-CNR, consultabile all'indirizzo web: www.itc.cnr.it.

Nel caso di richiesta di sospensione da parte del Fabbricante, la segreteria tecnica, ricevuta la domanda per mezzo mail, informa il Referente degli ispettori che dà tempestiva comunicazione al Fabbricante di avvenuta accettazione di sospensione e che provvederà ad aggiornare il registro entro 10 giorni lavorativi dalla data di sospensione. La segreteria tecnica registra l'operazione anche nel fascicolo tecnico e provvede successivamente (non più di tre mesi dalla ricezione della richiesta) alla Comunicazione alle autorità Notificanti e agli altri Organismi Notificati nel rispetto dell'art. 53 del CPR 305/11 e della sua attuazione D.lgs. 106/2017.

Nel caso di Sospensione del Certificato attivata su richiesta del Fabbricante lo stesso potrà richiederne la riattivazione dando evidenza della rimozione delle cause che l'hanno determinata e comunque entro 1 anno dalla data di sospensione (se non diversamente regolato dalla specifica tecnica di riferimento), pena il ritiro del certificato. In questo caso la Segreteria Tecnica, ricevuta la richiesta di riattivazione, verificata la rimozione delle cause e verificata la conformità del tempo di sospensione, chiede al referente degli ispettori l'aggiornamento del Registro. Il Referente degli Ispettori invia comunicazione al Fabbricante di avvenuta registrazione e archivia la documentazione nel Fascicolo Tecnico.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 24 di 33

La riattivazione è effettuata in 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del Fabbricante e comunque non prima dell'effettiva data di riattivazione. Nel caso in cui la Segreteria Tecnica ritenga che non si possa procedere con la riattivazione, prepara un Documento Riassuntivo di Valutazione da sottoporre al riesame del DT che delibererà per un eventuale ritiro del certificato e conseguente comunicazione, motivata, al Fabbricante. In quest'ultimo caso, la comunicazione dell'esito della delibera al Fabbricante e l'aggiornamento del registro on-line di ITC verranno eseguiti dalla segreteria di competenza e dal Referente degli Ispettori, rispettivamente, entro 10 giorni lavorativi.

Negli altri casi la sospensione è disposta attraverso una deliberazione del DT a seguito di riesame di un Documento Riassuntivo di Valutazione predisposto da un referente di attività coinvolto nella valutazione o dalla segreteria tecnica nel caso di inadempimenti contrattuali come mancati pagamenti.

La sospensione è comunicata dalla Segreteria Tecnica al Fabbricante entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera. Inoltre, la stessa provvede ad informare il Referente degli Ispettori per l'aggiornamento del registro e prepara la comunicazione (entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera) per le autorità notificanti e altri ON.

Nel caso di inadempimenti contrattuali (mancati pagamenti) la Segreteria Tecnica predispone un Documento Riassuntivo di Valutazione che sottopone al Direttore Tecnico entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della UO di coordinamento o Unità di Supporto amministrativo di ITC. Il DT, effettuato il riesame, delibera in merito, disponendo la sospensione del certificato (per 1 anno).

La sospensione è comunicata dalla Segreteria Tecnica al Fabbricante entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera. Inoltre, la stessa provvede ad informare il Referente degli Ispettori per l'aggiornamento del registro e prepara la comunicazione (entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera) per le autorità notificanti e altri ON. La riattivazione, in questo caso, potrà avvenire dopo che il Fabbricante abbia dato evidenza della rimozione delle cause amministrative che hanno generato la sospensione e informando la segreteria tecnica. La Segreteria Tecnica, valutata l'effettiva rimozione delle cause risponderà per avvenuta accettazione entro 10 giorni lavorativi e nel contempo comunica al Fabbricante che entro 10 giorni il Referente degli ispettori provvederà ad aggiornare il registro.


In tutti gli altri casi il Fabbricante può chiedere la riattivazione dando evidenza della rimozione delle cause. Il referente degli ispettori e/o il referente delle attività di prova provvederà ad accertare l'efficace rimozione delle cause origine del provvedimento e nel caso di esito positivo, lo stato di validità viene ripristinato, previa delibera del DT.

La sospensione del certificato non comporta la decadenza degli obblighi contrattuali nei confronti di ITC e né la proroga della scadenza contrattuale, dall'altro canto ITC non imputerà al Fabbricante spese per attività non eseguite.

Qualora, invece, le verifiche effettuate da ITC non abbiano accertato l'efficace superamento delle cause origine del provvedimento, il caso viene sottoposto all'esame del DT per l'adozione di ulteriori sospensioni o il ritiro del certificato.

I certificati, in genere, posso essere ritirati nei seguenti casi:

- scelta del Fabbricante;
- modifiche sostanziali alla norma armonizzata non recepite dal Fabbricante;
- variazioni prestazionali del prodotto rispetto al prodotto tipo;

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 25 di 33

- modifica dei metodi di AVCP;
- al termine del periodo massimo di sospensione se il Fabbricante non ha avanzato richiesta di riattivazione;
- modifiche significative delle condizioni di produzione in fabbrica;
- contraffazione dei certificati originali;
- ripetuti o prolungati casi di sospensione;
- per inadempienze contrattuali;
- utilizzo del certificato sospeso.

Il ritiro dei certificati è riportato nel Registro pubblico di ITC-CNR entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera, consultabile all'indirizzo web: www.itc.cnr.it e comunicata al Fabbricante, alle Autorità Notificanti e agli altri Organismi Notificati nel rispetto dell'art. 53 del CPR 305/11 e della sua attuazione D.lgs. 106/2017.

Nel caso di richiesta di ritiro da parte del Fabbricante la segreteria tecnica, ricevuta la richiesta, informa il referente degli Ispettori che provvede ad aggiornare il Registro Certificati e comunicare al Fabbricante stesso dell'avvenuta registrazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte del Fabbricante e comunque non prima della data di ritiro. La segreteria tecnica registra l'operazione anche nel fascicolo tecnico e si provvede successivamente (non più di tre mesi dalla ricezione della richiesta) alla Comunicazione alle autorità Notificanti.

Negli altri casi il ritiro è disposto attraverso una deliberazione del DT a seguito di riesame di una Documentazione Riassuntiva di Valutazione (tecnico o commerciale) e comunicato al Fabbricante, entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera, dalla Segreteria Tecnica. Inoltre, la stessa provvede ad informare il Referente degli Ispettori per l'aggiornamento del registro e prepara la comunicazione (entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera) per le autorità notificanti e altri ON.


Il ritiro a causa di inadempimenti contrattuali (mancati pagamenti) è avviato dalla Segreteria Tecnica che predispone un Documento Riassuntivo di Valutazione da sottoporre al Direttore Tecnico entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della UO di coordinamento o Unità di Supporto amministrativo di ITC. Il DT, effettuato il riesame, delibera in merito disponendo, nel caso di ripetizione (più di 2 sospensioni per stessa causa debitoria negli ultimi 2 anni) il ritiro del certificato.

A seguito del ritiro la Segreteria Tecnica, chiede alla UO di coordinamento la situazione amministrativa per chiusura pratica e, ricevuta comunicazione dalla UO di regolarità amministrativa aggiorna e chiude il fascicolo tecnico. Nel caso di mancata regolarità la UO procederà con l'attivazione della procedura recupero crediti gestita a livello centrale dal CNR. Anche in questo caso, la Segreteria Tecnica informa il Fabbricante stesso dell'avvenuto ritiro entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera e chiede al Referente degli Ispettori di aggiornare tempestivamente il Registro Certificati.

La sospensione o la revoca sono di responsabilità di ITC-CNR sulla base delle informazioni ricevute non solo dalla propria attività di valutazione ma anche da altre segnalazioni (es. da parte di organismi di controllo del mercato, altri ON).

Durante il periodo di revoca o di sospensione, al Fabbricante è vietato qualsiasi uso del certificato.

Il numero del Certificato per il quale ha avuto luogo un ritiro non può più essere attribuito da ITC ad un nuovo certificato.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 26 di 33

In caso di ritiro del certificato, il Fabbricante non può presentare una nuova domanda di certificazione per lo stesso prodotto prima di sei (6) mesi dalla data di delibera che ha adottato il provvedimento di ritiro, salvo il caso in cui il Fabbricante dia evidenza di aver rimosso la causa del ritiro. In questo ultimo caso, il procedimento di certificazione segue le medesime modalità e tempi di una nuova certificazione.

6.9. Revisioni dei certificati

La revisione dei certificati è prevista per i casi di modifiche non sostanziali come, ad esempio, il cambio di ragione sociale del Fabbricante e la denominazione commerciale del prodotto oppure, nel caso di prodotti per i quali è stato rilasciato un ETA, la revisione dell'ETA operata dal TAB a seguito della domanda del Fabbricante o ancora per un aggiornamento normativo.

In questi casi, il Fabbricante deve presentare domanda di revisione del certificato compilando l'apposito modulo (DOCC n.70) messo a disposizione sul sito di ITC alla segreteria tecnica di competenza.

Nel caso in cui si tratti di un qualsiasi prodotto da costruzione, la segreteria certificazione prepara il preventivo di spesa e l'impegnativa di pagamento per la revisione del certificato; nel caso di legante idraulico, il costo di revisione è già computato nei termini del contratto pertanto la segreteria annota solamente la revisione nel fascicolo tecnico del Fabbricante.

Il certificato viene rimesso aggiornando il numero di revisione e riportando oltre alla data di prima emissione la data dell'ultimo aggiornamento. Il numero originale non subisce modifica. Nel caso di revisioni per modifiche dell'ETA "sostanziali" (inserimento nuovi prodotti, modifica delle prestazioni del prodotto, modifica del processo produttivo, modifica dei metodi di valutazione e/o dei metodi di controllo) la revisione del certificato seguirà le stesse modalità del primo rilascio.


Nel caso di revisioni non sostanziali del prodotto certificato o del processo produttivo le modalità saranno le stesse del primo rilascio a meno della fase di valutazione che, sempre nel rispetto della norma armonizzata di riferimento, il referente di attività tecnica (referente degli ispettori e referenti di prova nel caso di sistemi 1+ e 1) potrebbe disporre in modo semplificato (es. sola analisi documentale senza visita in campo o riduzione del numero di prove o dei campioni da testare).

Nel caso in cui la revisione dei certificati è dovuta per un aggiornamento normativo, ITC procede alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilità dell'emendamento. Nel caso in cui la specifica tecnica non esplicita il periodo di coesistenza, come accade per gli EAD, ITC considera 1 anno di regime transitorio entro il quale revisionare i certificati.

La data di revisione dei certificati è riportata nel Registro pubblico di ITC-CNR nella colonna "Data ultimo aggiornamento" entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera di emissione del certificato revisionato. Il registro è consultabile all'indirizzo web: www.itc.cnr.it.

6.10. Rescissione dal Contratto

Nel caso in cui il Fabbricante voglia recedere da contratto, deve farne comunicazione formale ad ITC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 27 di 33

Il recesso durante il periodo di validità della certificazione prevede un preavviso minimo di centottanta (180) giorni fermi i compensi dovuti dal Fabbricante a ITC-CNR e maturati per le prestazioni effettuate sino alla data del recesso.

Fino al momento della rescissione del contratto, il Fabbricante può utilizzare il certificato rilasciato da ITC, dall'altro canto ITC può decidere, oltre alle normali verifiche già previste in quel periodo, d'effettuare altre e di richiedere ulteriori attività al Fabbricante (es. chiusura dei rilievi rimasti aperti etc.)

Nel caso di rescissione del contratto, ogni certificato erogato a favore del Fabbricante è ritirato dal Direttore Tecnico a partire dalla data di fine-rapporto. Il Referente degli Ispettori aggiorna entro 10 giorni lavorativi il registro on-line indicando lo stato di "ritiro" in corrispondenza dei certificati del Fabbricante.

Nel caso di rescissione dal contratto, il logo di ITC deve essere rimosso da tutti i documenti aziendali su cui sono stati eventualmente apposti, dalle brochure e dai siti web.

Nel caso in cui il Fabbricante voglia ripresentare domanda di certificazione successivamente al ritiro, la procedura da seguire è quella di nuova certificazione.

6.11. Pagamento delle prestazioni

Gli importi relativi alle attività inerenti la certificazione devono essere corrisposti a ITC con le modalità e tempistiche stabilite nel contratto stipulato tra il Fabbricante e ITC.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta da parte di ITC il mancato invio della documentazione prevista, subordinato all'effettivo saldo delle fatture emesse, o, nel caso degli anni successivi al primo, l'invio di una lettera di diffida e la sanzione di sospensione della certificazione (o in caso di ripetizioni delle sospensioni al ritiro del certificato cfr. § 6.8 precedente).

I compensi saranno dovuti a ITC anche nel caso di valutazione dell'iter di certificazione non positiva.

7. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO


Il Fabbricante richiedente la certificazione deve fornire a ITC-CNR tutte le informazioni necessarie relativamente ai pericoli presenti sul luogo di lavoro nel quale verranno condotti la visita ispettiva e/o il campionamento dei prodotti.

Da parte sua, ITC-CNR non introduce rischi nell'attività del Fabbricante.

Il Fabbricante deve assicurare agli ispettori che nei luoghi di lavoro siano rispettate le prescrizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fornendo eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) adeguati per le attività oggetto di ispezione (tutti gli ispettori di ITC-CNR sono dotati in ogni caso dei principali DPI applicabili al settore).

Gli ispettori di ITC-CNR sono autorizzati a non intraprendere o interrompere ogni attività di valutazione in campo qualora vengano meno i requisiti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In questi casi, al Richiedente vengono addebitate le giornate-uomo spese per le attività, i rimborsi viaggio e tutte le spese vive che verranno dimostrate essere state sostenute.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 28 di 33


8. DIRITTI E DOVERI DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante che ha ottenuto la certificazione è tenuto a:

- Impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Regolamento europeo dei prodotti da costruzione 305/2011 e le specifiche tecniche armonizzate sulla base delle quali sono rilasciate le certificazioni;
- Impegnarsi a rispettare quanto previsto dal seguente Regolamento e relativi aggiornamenti;
- Impegnarsi a rispettare quanto previsto dal contratto stipulato tra ITC e il Fabbricante;
- dimostrare ad ITC di aver adeguato regole e competenze rispetto ad eventuali aggiornamenti del Regolamento Europeo, della specifica tecnica armonizzata sulla base della quale si ha la certificazione e del seguente Regolamento di ITC;
- Impegnarsi ad inviare e mantenere aggiornata la documentazione richiesta da ITC ed elencata nel DOCc n. 26;
- impegnarsi a rispettare le regole del comportamento professionale;
- comunicare tempestivamente ad ITC qualsiasi modifica o variazione intervenuta dopo il rilascio del certificato che possa in qualche modo inficiarne la validità e le verifiche effettuate da ITC stesso (anche eventuale variazione della composizione societaria, trasferimento della titolarità dell'Azienda ad un altro soggetto giuridico etc);
- non utilizzare il nome di ITC per rinominare un prodotto da costruzione oggetto di certificazione;
- consentire ad ACCREDIA e alle Autorità Notificanti di visualizzare il fascicolo tecnico del Fabbricante depositato presso ITC (manuali, procedure etc, verbali di visita , delibere etc.);
- utilizzare il logo di ITC per la documentazione tecnica, se non già disciplinato nel contratto stipulato tra ITC e il Fabbricante, previa autorizzazione da parte del Direttore di ITC;
- informare ITC in caso di variazione dei recapiti telefonici e/o e-mail e/o contact person;
- conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti;
- conservare le qualifiche dei fornitori e dei laboratori di prova esterni presso i quali il Fabbricante fa svolgere le prove di controllo;
- conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione inerente il prodotto oggetto di certificazione per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato così come previsto dal Regolamento Europeo 305/2011 (art.11, paragrafo3);
- operare entro i limiti del campo d'applicazione della certificazione;
- consentire al personale di ITC e/o quello di Accredia e/o delle Autorità amministrative competenti, nonché eventuali Esperti Tecnici, di procedere con le verifiche documentali, ispettive e/o tramite test/calcoli dei prodotti campionati;
- impegnarsi a pagare i corrispettivi ad ITC-CNR nelle modalità previste dai contratti;
- collaborare con ITC per l'approfondimento e la risoluzione di qualunque reclamo che pervenga a ITC in merito al prodotto oggetto di certificazione.

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare danno e discredito ad ITC.

I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 29 di 33

I possessori della certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo della certificazione in caso di revoca o sospensione della stessa.

I possessori della certificazione possono pubblicizzare l'ottenimento della stessa purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, campo d'applicazione, ecc)

Utilizzi inappropriati dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca del certificato.

I possessori della certificazione rimangono unici responsabili delle informazioni fornite al mercato in merito al prodotto da certificazione. ITC è esonerato da qualsiasi onere per eventuali danni derivanti da inesattezze dei dati forniti dal Fabbricante al mercato.

9. OBBLIGAZIONI A CARICO DI ITC-CNR IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO

ITC-CNR in qualità di Organismo Notificato può:

- subappaltare delle attività informando il Fabbricante di tale possibilità in modo preventivo e comunicano successivamente il nominativo dell'ente/istituto che svolgerà per ITC tali attività. Le attività di subappalto sono gestite da specifica procedura di ITC che verrà messa a disposizione del Fabbricante qualora se ne verificassero gli estremi;
- modificare i regolamenti in essere nel caso di variazione delle specifiche tecniche armonizzate o delle regole di accreditamento e di autorizzazione di notifica, in tal caso ITC ne dà comunicazione al Fabbricante inviando l'aggiornamento del Regolamento per mezzo mail;
- modificare il Tariffario pubblicando la nuova edizione sul proprio sito web e applicando le nuove tariffe alla stipula del contratto (o del rinnovo dello stesso).

Inoltre, ITC è tenuto a:

- ad aggiornare periodicamente il Registro dei certificati emessi in qualità di Organismo Notificato pubblicato sul proprio sito web;
- a sottoporsi alle verifiche e ispezioni da parte di Accredia e delle Autorità Notificanti;
- sottoporsi a verifiche ispettive interne per verificare la corretta applicazione delle procedure interne.

10. DOCUMENTAZIONE


Tutta la documentazione inerente l'attività di certificazione è conservata da ITC-CNR in condizioni di riservatezza e di sicurezza, organizzata per fascicoli Tecnici tale da facilitarne il reperimento per un tempo minimo 10 anni.

La conservazione della suddetta documentazione è prevista per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di risoluzione.

11. ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI

L'elenco delle certificazioni emesse, con riportati gli estremi di validità, eventuali sospensioni o revoche, è riportato sul sito web di ITC CNR al link:

<http://registro.itc.cnr.it>

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 30 di 33

Al link sopra citato, ITC CNR, ai sensi dell' Allegato D, punto 7 del Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 106, pubblica e mantiene aggiornato, l'elenco dei prodotti certificati ed il relativo status, nonché le informazioni aggiuntive ritenute essenziali per una migliore rappresentazione dell'attività svolta.

L'aggiornamento del registro avviene entro 10 giorni lavorativi, salvo il caso in cui il Fabbricante non abbia ancora versato il corrispettivo ad ITC, dalla data di delibera dello stato del certificato o dalla data di rilascio di un rapporto di Prova.

Il Registro comprende le seguenti sezioni:

- un'elencazione unica ordinata cronologicamente a tipologia indistinta;
- le 5 sezioni sotto indicate suddivise per tipologia:
 - Certificati di costanza della prestazione (Sistema AVCP 1+);
 - Certificati di costanza della prestazione (Sistema AVCP 1);
 - Certificati di conformità del controllo della produzione in fabbrica (Sistema AVCP 2+);
 - Rapporti di prova sotto notifica (Sistema AVCP 3);
 - Certificati di reazione al fuoco (Sistema AVCP 1).

12. RISERVATEZZA

ITC-CNR garantisce la riservatezza a tutti i livelli della propria organizzazione relativamente alle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione.

ITC-CNR, nei casi previsti dalla legislazione vigente (ad esempio comunicazioni agli Enti Notificanti) e nei casi previsti dagli accordi con l'Ente di Accreditamento, potrà divulgare le informazioni relative al Richiedente in deroga a quanto sopra esposto informando il Fabbricante (beneficiario della certificazione) tranne nei casi in cui sia vietato dalla legge (es. indagini giudiziarie in corso).

L'Organismo di Certificazione ITC-CNR durante l'iter di certificazione potrà far intervenire auditor di ITC, qualificati ed inseriti in propri elenchi interni, a proprie spese, come osservatori all'iter di valutazione e rilascio della certificazione.

Nel caso in cui il Fabbricante non dia il consenso alla partecipazione di ispettori, osservatori ed esperti tecnici di ITC, l'Organismo di Certificazione non potrà procedere alle attività di valutazione della conformità richiesta.

L'Organismo di Certificazione ITC CNR durante l'iter di certificazione potrà inoltre far intervenire, in qualità di osservatori, Ispettori e/o Esperti Tecnici, personale dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA, a proprie spese, per la valutazione dell'Organismo di Certificazione stesso, pena la mancata concessione della certificazione a favore del Fabbricante o la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza all'obbligo medesimo, salvo giustificati motivi.

13. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI DEL FABBRICANTE A ITC

I reclami e i ricorsi saranno esaminati da personale ITC indipendenti dall'oggetto del reclamo.

Reclami

Il Fabbricante, così come qualunque altro portatore di interesse, può inoltrare un reclamo scritto su inconvenienti accaduti nel corso della procedura di certificazione, inviando una

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 31 di 33

mail a certificazione@itc.cnr.it oppure compilando il modulo reclami pubblicato sul sito web di ITC e inviandolo allo stesso indirizzo mail.

Il reclamo potrà riguardare ad esempio ritardo nell'espletamento delle varie fasi, comportamenti contrari all'etica professionale da parte degli ispettori o comunque della struttura operativa dell'Organismo di Certificazione.

ITC-CNR prende in carico il reclamo rispondendo entro 6 giorni lavorativi.

In tutti i casi, il Referente della Direzione Tecnica (RDT) cura la comunicazione con il Reclamante per il quale si è aperto il reclamo:

- confermando allo stesso la ricezione del reclamo e indicando la persona che gestirà il reclamo la quale è sempre una persona indipendente dall'oggetto del reclamo;
- aggiornandolo sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese per la risoluzione del reclamo;
- comunicando o chiedendo alla persona che ha gestito il reclamo di comunicare la chiusura del reclamo stesso e l'esito finale delle azioni intraprese.
- inviando una descrizione del processo di trattamento del reclamo se richiesto dal Reclamante (estratto della seguente procedura).

Per la gestione dei reclami, ITC CNR applica la procedura di sistema interna applicabile nell'ultima revisione disponibile. Tale procedura verrà resa disponibile su richiesta di chi formula il reclamo.

Non verranno accettati reclami/segnalazioni inoltrati in forma anonima, per evitare di dar corso a segnalazioni a fini speculativi di turbativa della concorrenza.

Con riferimento al comportamento degli Ispettori di ITC (sia interni che esterni), gli eventuali reclami/segnalazioni potranno essere presentati entro 10 giorni (dieci) lavorativi dall'effettuazione delle attività di verifica.

Riserve

Con riferimento alle attività di ispezione previste per i sistemi di AVCP 1+,1 e 2+, il Fabbricante può presentare eventuali riserve ai rilievi emessi dagli Ispettori di ITC-CNR entro 3 giorni (tre) lavorativi dall'effettuazione della verifica in campo. Le riserve non possono essere presentate dopo aver ricevuto la lettera di conferma dei rilievi da parte del Referente degli ispettori.

Il Fabbricante può presentare riserva mandando una mail all'indirizzo: certificazione@itc.cnr.it ovvero a cementi@itc.cnr.it a seconda se il prodotto da costruzione oggetto di certificazione è un prodotto qualsiasi o un legante idraulico.


ITC si impegna a fornire al Fabbricante che ha presentato riserva, l'esito della valutazione effettuata, nei termini di accoglimento o meno della riserva stessa, con le relative motivazioni.

L'accettazione o meno delle riserve formulate dal Fabbricante è demandata al Direttore Tecnico di ITC e al Referente della Direzione Tecnica.

Ricorsi

Il Fabbricante può far ricorso contro le decisioni di ITC-CNR Organismo Notificato prese al termine del processo di certificazione, con esposizione del proprio dissenso e delle motivazioni che hanno portato ad inoltrare il ricorso.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e motivata a firma del responsabile legale del Fabbricante, per mezzo mail all'indirizzo certificazione@itc.cnr.it oppure compilando il modulo ricorsi pubblicato sul sito web di ITC e inviandolo allo stesso indirizzo mail..

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 32 di 33

Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione (solo a conclusione dell'iter di certificazione).

Il Referente della Direzione Tecnica istruisce la pratica di Ricorso per conto di ITC-CNR e, qualora la ragioni fossero imputabili all'ambito tecnico, commerciale o riconducibile all'applicazione od interpretazione del presente Regolamento, verrà discussa e valutata dal Direttore di ITC-CNR ed eventualmente una figura da quest'ultimo individuata competente in materia. La decisione assunta in merito al ricorso è sottoscritta dal Direttore di ITC-CNR.

L'esito del ricorso è trasmesso al Fabbricante tramite pec.

Contenziosi

Il foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti (ITC-CNR organismo notificato e Fabbricante) relative all'attività di certificazione è quello di Roma.

14. USO DEL MARCHIO ACCREDIA DA PARTE DI ITC-CNR

ITC_CNR, in qualità di Organismo accreditato ai sensi delle norme UNI EN ISO/IEC 17065 e UNI EN ISO/IEC 17025, ha l'obbligo di riportare il marchio ACCREDIA sui seguenti documenti:

- Certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione;
- Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica;
- Rapporto di prova/calcolo in regime obbligatorio;
- Rapporto di prova/calcolo in regime volontario per le prove per le quali ITC ha ottenuto l'accreditamento ed elencate sul database di Accredia.

L'utilizzo del Marchio di Accredimento è facoltativo su altra documentazione di ITC.

Il marchio ACCREDIA è apposto sui documenti suddetti secondo le regole riportate nel "RG-09 REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA".

Sotto il Logo ACCREDIA è riportata la sigla identificativa dello schema di accreditamento ed il numero del corrispondente certificato di accreditamento conferito ad ITC.

Nello specifico:


- sui Certificati di costanza della prestazione del prodotto da costruzione e di conformità del controllo della produzione in fabbrica, il logo è riportato in basso a sinistra e, sotto allo stesso, la sigla PRD n° 031 1B;
- sui Rapporti di prova, il logo di Accredia è riportato nell'intestazione del documento in alto a destra e, sotto lo stesso, la sigla 1922L. Nel caso dei Rapporti di prova, trattandosi di schemi di accreditamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, ITC riporta nella carta intestata anche il simbolo dell'ilac-MRA. Il marchio ACCREDIA è apposto su ogni pagina del rapporto di prova.

15. USO DEL LOGO ITC CNR E DEL MARCHIO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE

Logo ITC CNR

In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo ITC CNR.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato circa l'utilizzo del logo ITC devono essere rilasciate da ITC al Richiedente in forma scritta. La forma scritta conterrà tutte le prescrizioni alle quali l'Azienda deve sottostare relativamente all'utilizzo del logo ITC.

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	PQ 20 Rev. N. 3/22
	Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Pagina 33 di 33

Uso marchio ACCREDIA

L'utilizzo del marchio Accredia per i Fabbricanti non è concesso da ITC sebbene, il RG-09 REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA" disciplini in modo differente l'uso del marchio a seconda del documento che ITC rilascia al Fabbricante.

Nello specifico:

- nel caso in cui ITC svolga attività di AVCP 1+,1 e 2+ e rilascia un certificato al Fabbricante, quest'ultimo è identificato da Accredia quale "Utente dei servizi di certificazione accreditati". Ai sensi del "RG-09 REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA" di Accredia, ITC-CNR, in qualità di organismo di certificazione accreditato, potrebbe concedere all'utente l'uso del Marchio ACCREDIA congiuntamente a quello di ITC, tuttavia, per procedure interne, ITC non concede l'utilizzo del marchio ACCREDIA.
- nel caso in cui ITC svolga attività di AVCP 3 o rilasci un rapporto di prova in regime volontario secondo una norma di prova per la quale è stato accreditato al Fabbricante, l'utilizzo del Marchio ACCREDIA è vietato direttamente dal "RG-09 REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA" di Accredia. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova.